

dice di poter trattare e dice di trattare con rappresentanti di grandi *trusts* petroliferi.

Dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di sorvegliare anche queste mosse, perchè, quando finalmente il transito sarà libero o quando le nostre linee di navigazione per il Mar Nero potranno arrivare ai porti di sbocco per questo commercio di petrolio, l'Italia non si trovi di nuovo, anche nei riguardi di questi terreni e di questi mercati petroliferi, a mani vuote.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri oratori iscritti. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**TOSTI DI VALMINUTA, relatore.** Io debbo dire brevissime parole per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti fatte dall'onorevole Giunta e dall'onorevole Dudan circa il trattato di commercio per la Polonia, e debbo prima di tutto ringraziare l'amico Giunta della benevolenza cortese dimostratami nel ricordare il lavoro comune svolto a Genova per avviare, o meglio, preparare queste trattative.

I punti, sui quali l'onorevole Giunta ha richiamato l'attenzione della Camera, sono soprattutto i punti che nella relazione sono stati specialmente citati, e cioè le conseguenze pratiche degli articoli 7 ed 8, e le questioni inerenti al porto di Trieste nell'articolo 16.

Per l'articolo 7, effettivamente la questione è piuttosto seria e potrebbe esserlo molto di più, se non fosse, come è, brevissima la durata della convenzione di commercio in esame.

L'articolo 7, in conclusione, viene a limitare la portata della clausola della nazione più favorita nei riguardi di una possibile unione doganale della Polonia con altri Stati, il che è una possibilità; e nei riguardi degli scambi fra le parti tedesca e polacca dell'Alta Slesia, il che è una realtà.

La parte tedesca dell'Alta Slesia, viene, per precedenti accordi, a trovarsi unita da trattamento eccezionalmente favorevole alla Polonia, per quanto ha tratto alle questioni doganali, e quindi, in effetti, se non si esplica la più grande attenzione da parte della nostra rappresentanza politica in Polonia, potrebbe eventualmente della merce tedesca passare nella Slesia tedesca, dalla Slesia tedesca passare con tariffa eccezionale in Polonia, dal cui territorio, nazionalizzata che sia, potrebbe entrare in Italia col trattamento della nazione più favorita. E ciò mentre noi con la Germania fino a questo momento non abbiamo tale clausola in azione.

Ma le conseguenze di tale possibilità vengono di molto attenuate dal fatto che il trattato non ha che un anno e tre mesi di durata; e d'altra parte è da considerarsi che esiste in Polonia una nostra rappresentanza diplomatica e commerciale che naturalmente saprà esplicare severo controllo affinché tale gravissimo inconveniente non abbia a verificarsi.

Per quanto riguarda poi la prima delle possibilità, cioè l'eventuale unione doganale fra la Polonia ed altri Stati, l'inconveniente, se avvenisse sarebbe anche maggiore, perchè potrebbero venire ad usufruire delle concessioni fatte alle merci polacche, altri prodotti provenienti da paesi con i quali noi non siamo uniti da trattati di commercio, o verso i quali non siamo legati dalla clausola della nazione più favorita.

Su questi due punti è stata specialmente richiamata l'attenzione della Camera dalla vostra Commissione.

Per l'articolo 8, che riguarda i contingentamenti, a me pare che le preoccupazioni dell'onorevole Giunta siano esagerate.

Esisteva già con la Polonia uno speciale accordo di contingentamento, mentre l'articolo 8 non fa in fondo che diminuirne grandemente la portata sino ad annullarlo virtualmente, perchè in esso è chiaramente detto che le restrizioni contingentali ed i divieti di importazione od esportazione già esistenti, non saranno mantenute che durante il tempo e nella misura resa strettamente necessaria dalle anormali condizioni economiche attuali e da speciali ragioni di sicurezza pubblica, di polizia sanitaria, ecc., ecc.

E d'altra parte fra tutti i prodotti contemplati dall'accordo contingentale precedente, l'unica voce che può specialmente interessare l'Italia è il vino: orbene più che da restrizioni contingentali la nostra esportazione di vini in Polonia è contrastata dall'alto prezzo dei dazi doganali, dei dazi interni e dalle imposte speciali.

L'articolo 16 è quello che concerne le speciali facilitazioni che la Polonia si impegna a concedere agli emigranti suoi sudditi od a quelli in transito per il territorio della Repubblica polacca che si dirigono, attraverso il porto di Trieste, ai porti mediterranei ed a quelli dell'America del Sud.

L'onorevole Giunta domandava perchè tali concessioni sono state limitate agli emigranti che si dirigono all'America del Sud, e non anche a quelli diretti ai porti dell'America del Nord.